

Avviata la nuova procedura per i pagamenti in sospeso delle Pubbliche Amministrazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 22.05.2012 è stato presentato il pacchetto dei provvedimenti del Governo per **accelerare e sbloccare i ritardi dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario attraverso compensazioni di crediti e debiti nei confronti delle stesse.** Viene prevista, tra le altre cose, la possibilità di **richiedere in pagamento in titoli di stato: in tal caso gli interessati devono procedere ad effettuare apposita domanda entro e non oltre il prossimo 28.06.2012.** Attraverso la nuova procedura, verrà rimessa nel mercato – e in tempi brevi – **liquidità per 2 miliardi di euro** (prevista, inoltre, la possibilità di ampliare il “budget” per i pagamenti). Viene così completato il quadro delle disposizioni sul ritardato pagamento delle pubbliche amministrazioni avviato dal governo tecnico con il precedente DL n. 1/2012 (DL liberalizzazioni).

Premessa

Attraverso **quattro decreti** il Governo ha delineato la **procedura con cui verranno sbloccati i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.** Il governo, infatti, al fine di rimettere liquidità nel mercato ha stanziato risorse per sbloccare circa due miliardi di euro di pagamenti ritardati. I quattro decreti riguardano:

- è due, la **certificazione dei crediti scaduti** nei confronti delle amministrazioni centrali e uno per regioni ed enti locali e uno per le regioni e enti locali, inclusi gli enti del SSN;
- è un decreto, le **compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo**, in attuazione della legge n. 78/2010;
- è un decreto, il Fondo Centrale di Garanzia che prevede **agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione.**

Evidenziamo, che la smobilizzazione dei debiti contratti dalla PA nei confronti dei privati costituisce un “anticipo” della **direttiva europea 2011/7/UE**, con cui verranno **fissati** (nei prossimi anni) **in via definitiva i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e le sanzioni in caso di mancato pagamento entro il termine.**

Le opzioni per il recupero dei crediti

Le aziende che vantano somme non pagate dalle amministrazioni centrali, potranno scegliere se:

- è farsele rimborsare in titoli di Stato;
- è se certificare il credito e compensarlo con le somme iscritte a ruolo;
- è andare in banca e ottenere l'anticipazione di quanto dovuto dalla p.a.

OSSERVA

Per le imprese che, invece, sono in credito con le **amministrazioni locali**, la scelta si riduce alle **ultime due possibilità, comunque non alternative.**

La certificazione dei crediti

La **procedura di certificazione dei crediti** è disciplinata in modo identico da due decreti, uno per lo stato (subito operativo) e l'altro per regioni, enti locali e Asl. In entrambi i casi, **il privato creditore deve inoltrare richiesta di certificazione con il Modulo Standard corredato da fatture e documentazione relativa al credito.** Il privato, inoltre, **si deve impegnare a non avviare procedure giurisdizionali fino alla data indicata per il pagamento** (o 12 mesi se non è indicata la data).

OSSERVA

Ssecondo quanto previsto dai decreti attuativi dello "sblocco" dei pagamenti, **la certificazione dei crediti non può essere effettuata in relazione alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e relativi enti del SSN.** Sono escluse, quindi, dall'ambito di applicazione delle disposizioni in parola le seguenti regioni:

- è Lazio;
- è Abruzzo;
- è Campania;
- è Calabria;
- è Puglia;
- è Molise;
- è Sicilia;
- è Piemonte.

Per ottenere la certificazione dei crediti ci vorranno **fino a 120 giorni**, ma in contropartita, qualora si riscontrino lungaggini burocratiche **la data dalla quale decorrono i 12 mesi entro i quali la p.a. dovrà estinguere il suo debito decorre dalla presentazione della domanda, e non dalla ricezione dell'istanza.**

Per le imprese che ottengono la certificazione del credito si aprono due possibilità, ovvero:

- è la compensazione fiscale;
- è la richiesta di anticipazione del credito certificato da parte della banca.

Nel caso si opti per la compensazione fiscale, **le imprese possono utilizzare le somme certificate per pagare eventuali debiti fiscali**. La compensazione può essere operata solo in caso di imposte iscritte a ruolo entro il 30/4/2012 sia erariali sia locali, anche per **crediti verso gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per contributi sociali e premi assicurativi Inail**.

Il procedimento è il seguente:

- è il creditore **presenta la certificazione del credito all'agente di riscossione e indica le posizioni debitorie che intende estinguere;**
- è l'agente (entro 3 gg. con Pec) **invia richiesta all'ente debitore per verificare la veridicità della certificazione;**
- è l'ente debitore **risponde entro dieci gg.;**
- è in caso di **esito positivo, il debito si compensa con il credito e l'agente comunica all'ente entro cinque gg. con Pec l'avvenuta compensazione.** L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo compensato entro 12 mesi dalla certificazione. In caso di **mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo certificato utilizzato in compensazione, questo viene recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo** (eccezione per le risorse destinate al finanziamento corrente del Ssn).

Nel secondo caso, invece, l'accordo Abi-Associazioni imprenditoriali ha previsto lo **stanziamento di 10 miliardi di euro per consentire alle imprese di ottenere dalle banche un anticipo immediato (entro 30 giorni) sui crediti nei confronti della p.a.** L'anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70% da parte del Fondo centrale e un per importo massimo, per singola impresa, pari a 2,5 milioni di euro.

LA PROCEDURA DI SBLOCCO	
Se la pubblica amministrazione risponde entro 60gg dalla domanda di certificazione del credito	La pubblica amministrazione verifica le fatture e per i crediti superiori a 10.000 euro la presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento. Compensa il debito con altri crediti, se esistenti. Certifica in tutto o in parte il credito del privato, oppure non lo certifica motivando la scelta. Indica la data di pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi. Accetta preventivamente la cessione del credito.
Se la pubblica	Il creditore deve presentare una nuova istanza alla RGS/RTS che nomina un

amministrazione non risponde entro 60gg all'istanza del privato	commissario ad acta che risponde all'istanza al posto della pubblica amministrazione.
	Viene effettuata la verifica le fatture e per i crediti superiori a 10.000 euro la presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento.
	Vengono effettuate compensazioni del debito con altri crediti, se esistenti.
	Viene certificato in tutto o in parte il credito del privato, oppure non lo certifica motivando la scelta.
	Viene indicata la data di pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi.
	Viene accettata preventivamente la cessione del credito.

OSSERVA

Nel caso in cui la PA non provveda a rispondere all'istanza di certificazione, **la procedura di sostituzione del commissario ad acta ha una durata massima di 60 gg a partire dalla presentazione della seconda istanza alla RGS/RTS**

ESEMPIO

Un'impresa vanta un credito per fornitura di beni e servizi verso una pubblica amministrazione pari a 80.000 euro. In tal caso può essere presentata domanda di certificazione: ottenuta la certificazione l'impresa può chiedere uno sconto sulla fattura (ipotizzando del 40% per un ammontare complessivo di 32.000).

Un'impresa vanta un credito per fornitura di beni e servizi verso una pubblica amministrazione pari a 10.000 euro. La stessa ha una cartella di pagamento mai regolata per un importo di 8.000 euro. L'impresa può effettuare apposita istanza per chiedere la compensazione del credito con la cartella di pagamento.

Il rimborso con buoni del tesoro

Le imprese che vantano crediti da oltre mille euro verso le amministrazioni statali possono scegliere di essere **pagate mediante titoli di stato**. In pratica, ai creditori verranno assegnati speciali Ctt, che avranno decorrenza dal primo novembre prossimo e scadenza fissata al primo novembre 2016. **Le domande dovranno essere inoltrate entro il 28 giugno 2012 al ministero debitore.**

OSSERVA

Il decreto che approva le modalità applicative dell'operazione prevede la **redazione di una graduatoria di imprese dando priorità all'anno del credito**, a partire dal meno recente, poi, **all'interno dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento e**

infine, nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

Potranno comunque presentare richiesta solo le imprese che vantano:

- è un credito di almeno 1.000 euro;
- è un credito che ha generato residui passivi iscritti in bilancio al 31/12/2011 o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del Patrimonio ai sensi della normativa vigente;
- è i crediti dovranno fare riferimento a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi.

OSSERVA

Il decreto in corso di pubblicazione, attua una delle misure previste dal dl n. 1 del 2012, per l'estinzione del debito della p.a. nei confronti delle imprese. L'art. 35 comma 1 lettera b) prevedeva, infatti, il pagamento dei crediti delle imprese, connessi a transazioni commerciali, per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello stato, attraverso la corresponsione di titoli di stato per 2 miliardi di euro.

Precisiamo che la domanda deve essere presentata mediante la consegna agli uffici competenti del ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Contenuto della domanda (da presentare secondo il fac simile approvato dal DM)	della	Cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione sociale.
	(da	Codice fiscale.
	presentare	Residenza o sede legale, se diverso anche il domicilio fiscale.
	secondo il fac	L'amministrazione statale debitrice.
	simile approvato	L'ammontare del credito, la data della stipula dell'atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonché gli estremi identificativi del titolo che da diritto al pagamento.
	dal DM)	L'importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte.
		L'ammontare del credito di cui si richiede l'estinzione mediante titoli di stato.
		L'ammontare di credito di cui si chiede l'estinzione mediante le ordinarie formule.
		L'indicazione della banca di accredito.

Il dipartimento della ragioneria generale dello stato, inoltre, è tenuto a **trasmettere al dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da estinguere entro il 31/10/2012**. Il dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco, procederà quindi **all'emissione e all'assegnazione dei titoli tramite la Banca d'Italia**. I creditori avranno **diritto a speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza primo novembre 2012 e scadenza primo novembre 2016**, con **taglio minimo di mille euro** a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.

Le disposizioni comunitarie in materia di pagamenti della PA

Bisogna segnalare che l'UE ha previsto, con la direttiva **2011/7/UE**, la **lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e alcune misure per la tempestività dei pagamenti per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali**. Le disposizioni di tale direttiva, una volta attuata con disposizioni nazionali, risolveranno definitivamente il problema dei ritardati pagamenti, in quanto si **appliceranno ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e riguarda i seguenti soggetti**:

- è **le pubbliche amministrazioni a cui è riservato un trattamento più sfavorevole nel caso, a dir la verità molto frequente, in cui provveda al pagamento di somme di denaro oltre i termini ordinariamente previsti**. Per le pubbliche amministrazioni vengono definiti indennizzi e termini "ordinari" di pagamento, a cui si possono discostare con adeguata motivazione;
- è **i privati che dovranno giustificare i termini di pagamento oltre i 60 giorni e applicare il regime residuale definito dalla direttiva nel caso in cui non siano previsti gli indennizzi per il ritardato pagamento dei compensi contrattuali**.

Le novità introdotte dalla direttiva e relative ai contratti pubblici e ai contratti tra privati (e che il legislatore dovrà accogliere nel nostro ordinamento nei prossimi anni) sono le seguenti:

NOVITA' DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE	
Contratti pubblici	Viene stabilito un termine di pagamento corrispondente, di regola, a 30 giorni.
	Viene data la possibilità di derogare tale termine fino a 60 giorni a condizione che il termine di pagamento sia indicato dal contratto e che sia giustificato dalla natura dell'affare.
	Viene previsto un indennizzo pari al tasso di interesse fissato dalla BCE aumentato almeno dell'8%; viene, in ogni caso, previsto un indennizzo minimo pari ad almeno 40 euro.
	Non viene stabilito alcun termine di pagamento che sostanzialmente viene

Contratti fra privati	lasciato alla libertà contrattuale.
	I termini di pagamento superiore ai 60 giorni devono essere adeguatamente giustificati.
	Viene previsto un indennizzo pari al tasso di interesse fissato dalla BCE aumentato almeno dell'8% ma soltanto in via residuale qualora non venga definito contrattualmente tale importo, viene, in ogni caso, previsto un indennizzo minimo pari ad almeno 40 euro.